A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 agosto 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente delle Università, di cui all', relativo al biennio economico 1996/1997 stipulato il 22 luglio 1996,

il giorno 5 settembre alle ore 12,30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:

prof. Carlo Dell'Aringa
prof. Giancandido De Martin (firma)
Avv. Guido Fantoni
avv. Arturo Parisi (firma)
prof. Gianfranco Rebora
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
Confederazioni:
CGIL (Firma)
CISL (Firma)
UIL (Firma)
CONFSAL (Firma)
UNIONQUADRI * (Firma)
CISAL (Firma)
CISNAL(Firma)
CONFEDIR *
RDB/CUB
USPPI * (Firma)
* Ammesse con riserva.
Organizzazioni sindacali di categoria
CGIL/SNU (Firma)
CISL/FSUR (Firma)
UIL/UNIVERSITA' (Firma)
Fed ne CONESAL/SNALS/CISAPLINI/LINIVERSITA' (Firma)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNIVERSITA' - PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996/1997

Gli stipendi tabellari come stabiliti dall' <u>art. 39 comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996</u> sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

dal 1 gennaio 1996			
Qualifica	1	L.	53.000
Qualifica	П	L.	56.000
Qualifica	Ш	L.	59.000
Qualifica	IV	L.	63.000
Qualifica	V	L.	67.000
Qualifica	VI	L.	70.000
Qualifica	VII	L.	77.000
Qualifica	VIII	L.	84.000
Qualifica	IX	L.	97.000
Qualifica	I R.S.	L.	97.000
Qualifica	II R.S.	L.	111.000
dal 1 novembre 1996 ulteriori importi:			
Qualifica	1	L.	61.000
Qualifica	Ш	L.	64.000
Qualifica	Ш	L.	68.000
Qualifica	IV	L.	73.000
Qualifica	V	L.	76.000
Qualifica	VI	L.	80.000
Qualifica	VII	L.	88.000
Qualifica	VIII	L.	96.000
Qualifica	IX	L.	111.000
Qualifica	I R.S.	L.	111.000
Qualifica	II R.S.	L.	126.000
dal 1 luglio 1997 ulteriori importi:			
Qualifica	I	L.	38.000
Qualifica	П	L.	40.000
Qualifica	Ш	L.	42.000
Qualifica	IV	L.	45.000
Qualifica	V	L.	48.000
Qualifica	VI	L.	50.000
Qualifica	VII	L.	55.000
Qualifica	VIII	L.	60.000
Qualifica	IX	L.	69.000
Qualifica	I R.S.	L.	69.000
Qualifica	II R.S.	L.	79.000

Art. 2 Effetti dei benefici

Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Gli incrementi stipendiali di cui all' <u>art. 1</u> hanno effettò integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 3 Trattamento Accessorio - Finanziamento del trattamento accessorio

Le risorse di cui all' art. 42 comma 1 del CCNL stipulato in data 21.5.1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando:

- 1. il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995;
- 2. le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttività del personale;
- 3. le quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1, lettera a).

Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale.

Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell' citato art. 42, comma 2.

Art. 4 Risorse aggiuntive

Le amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal , dall' , che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo delle attività e di verifica dei risultati, in particolare attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi.

Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione decentrata, ad istituti ricompresi nell' art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.

Art. 5 Indennità di Ateneo

L'indennità di Ateneo di cui all' <u>art. 41, comma 1 del CCNL</u> è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
1	£. 22.000
П	£. 25.000
111	£. 29.000
IV	£. 33.000
V	£. 36.000
VI	£. 46.000
VII	£. 58.000
VIII	£. 72.000

L'indennità di Ateneo di cui all' <u>art. 41, comma 2 del CCNL</u> è incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
IX	£. 145.000
I R.S.	£. 145.000

II R.S. £. 193.000

L'Indennità di Ateneo di cui all' <u>art. 41, comma 1 del CCNL</u> è ulteriormente incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
1	£. 50.000
11	£. 58.000
111	£. 66.000
IV	£. 75.000
V	£. 83.000
VI	£. 105.000
VII	£. 132.000
VIII	£. 165.000

L'Indennità di Ateneo di cui all' <u>art. 41, comma 2 del CCNL</u> è incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
IX	£. 330.000
I R.S.	£. 330.000
II R.S.	£. 440.000

Art. 6

L'indennità di cui all' art. 45 del CCNL è incrementata dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:

LIVELLI	IMPORTI
11	£. 117.000
Ш	£. 156.000
IV	£. 130.000
V	£. 117.000

Art. 7
Esperti e collaboratori linguistici

La quota oraria di cui all' <u>art. 51, comma 4 del CCNL stipulato in data 21.5.1996</u>, è incrementata a decorrere dal 1 gennaio 1996 di un importo pari a £. 1.000, dal 1 novembre 1996 di un ulteriore importo pari a £. 1.500 e dal 1 luglio 1997 di un ulteriore importo pari a £. 1.000. Correlativamente, il trattamento complessivo annuo lordo di cui al <u>medesimo articolo</u> è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 22.500.000; dal 1 novembre 1996 in L. 23.250.000; dal 1 luglio 1997 in L. 23.750.000.

Art. 8 Assistenti straordinari ISEF

Il compenso annuo lordo di cui all' <u>art. 52, comma 3 del CCNL stipulato in data 21.5.1996</u>, è incrementato a decorrere dal 1.1.1996 di un importo pari a £. 480.000 annue lorde, a decorrere dal 1.11.1996 di ulteriore importo pari a £. 660.000 annue lorde e a decorrere dal 1.7.1997 di un ulteriore importo pari a £. 480.000 annue lorde.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti auspicano che le condizioni perchè il trattamento accessorio possa essere integrato dalle Amministrazioni con oneri a proprio carico, come previsto dall' <u>articolo 4</u>, si realizzino concretamente anche nei confronti degli Osservatori e degli ISEF, tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo e finanziario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell', convertito in .

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti si danno atto che la previsione degli artt. $\underline{51}$ e $\underline{52}$ del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, secondo la quale al rapporto di lavoro degli esperti e collaboratori linguistici, nonchè degli assistenti straordinari presso l'ISEF, si applica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, consente agli interessati di svolgere altre attività, nel rispetto di quanto previsto dall' $\underline{art. 18, comma 8, dello stesso CCNL}$.